



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

DELIBERA DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 10

seduta del 14 marzo 2025

Oggetto: Approvazione Ruolo di contribuenza provvisorio per l'anno 2025 e canone di concessione per usi extra agricoli e agricoli al di fuori del comprensorio.

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di marzo (14/03/2025) in Pratola Peligna presso la sede del Consorzio di bonifica Interno in Via Trieste n. 63, si è riunito il Comitato amministrativo convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 31, comma 2, del vigente Statuto.

Presiede il Presidente Maurizio Monaco, il quale, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. h) dello Statuto, si avvale della collaborazione del Direttore unico Dott. Stefano Tenaglia che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante giusta nomina con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3 della seduta dell'8 aprile 2024.

Risultano presenti i seguenti componenti:

GENERALITÀ DEL COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato
DE PANFILIS Augusto	SI		
MONACO Maurizio	SI		
PLACIDI Salvatore	SI		

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 31, comma 2, del vigente Statuto, che recita “[...] *La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, P.E.C. o con comunicazione mail inviata ai componenti del Comitato amministrativo almeno due giorni prima quello fissato per l'adunanza*” [...].

RICHIAMATO l'art. 31, comma 4, del vigente Statuto, che recita “*In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche mediante telegramma o comunicazioni telefoniche, ivi compresi messaggi, P.E.C. o email o per le vie brevi non meno di un giorno prima della data della riunione*”.

ATTESO che il Comitato amministrativo è stato convocato dal Presidente con avviso di convocazione trasmesso a mezzo PEC in data 13/03/2025.

RICHIAMATO l'art. 45, comma 1, del vigente Statuto consortile che recita “*Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; quelle del Comitato amministrativo con la presenza di almeno due componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente*”.

CONSIDERATO che sono presenti n. 3 componenti del Comitato amministrativo e che, pertanto, l'adunanza è da ritenersi valida essendo presente la totalità dei consiglieri in carica.



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

VISTO l'art. 44 della Costituzione che recita «*Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà*».

VISTO l'art. 153, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che recita «*Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata*».

VISTO l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 che recita «*I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti*».

VISTO l'art. 860 cod. civ. che recita «*I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica*».

VISTO l'art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 che recita «*Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio alla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza*».

VISTO l'art. 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 che recita «*I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal ministero*».

VISTO l'art. 62 del vigente Statuto che recita «*Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nonché quelle relative ad altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite - a bonifica ultimata - in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica*».

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 recante «*Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454*» che recita «*Il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi*».

VISTO l'art. 27 della legge 25 luglio 1952, n. 991 recante «*Provvedimenti in favore dei territori montani*» che alla lettera d) recita «*alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera eseguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati*».



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 9.04.1998 con il quale è stato delimitato il perimetro di contribuenza del comprensorio consorziale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7 giugno 1996, n. 36.

VISTO il vigente Piano di classifica e riparto della contribuenza, adottato con deliberazione commissariale n. 91 del 4.06.2001 ed approvato con Ordinanza n. DH 17/06 del 14.02.2002 del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio della Regione Abruzzo.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei delegati n. 2 del 28/01/2012, con la quale è stata disposta l'applicazione, nell'ambito della ripartizione dell'entità delle spese inerenti all'attività amministrativa ed organizzativa dell'Ente, la voce "contributo per la gestione dell'attività del catasto consortile" determinata nella misura fissa di € 10,00 nei confronti di tutti i soggetti iscritti nelle liste di carico individuati per codice fiscale.

VISTO il «Regolamento per le concessioni precarie per derivazione di acqua dagli impianti consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie e per usi extra agricoli diversi da quelli istituzionali» approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n. 3 del 18/07/2007 come modificato con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 11 del 21.12.2015 e deliberazioni del Commissario Regionale n. 27 del 06/05/2020 e n. 11 del 13/02/2023.

VISTO il «Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio» approvato con Deliberazione del Consiglio dei delegati n. 20 del 30/11/2007 come modificato dalla Deliberazione del Consiglio dei delegati n. 10 del 28/11/2019 e delibera del Commissario Regionale n. 27 del 6/05/2020.

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 28/11/2024 e 18/12/2024.

ATTESO che ciascun ambito territoriale è stato considerato come centro di spesa con attribuzione dei costi diretti ad esso imputabili e della quota di costi indiretti suddivisi in relazione agli ettari ricadenti nel comprensorio consortile.

PRECISATO che le spese per la gestione idraulica del territorio si riferiscono alla manutenzione programmata per il reticolo idrico di competenza e degli invasi (Lago San Raniero, Lago San Giovanni e Lago di Capodacqua), relativamente all'esercizio 2025.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 16 del 18/12/2024 e variazione permutativa approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 adottata nella seduta del 24/01/2025.

RAVVISATA la necessità di dover emettere il ruolo di contribuenza per il corrente esercizio finanziario per garantire ed assicurare le finalità, le funzioni e le competenze dell'Ente, nell'interesse dei consorziati e del territorio.

RICHIAMATO il verbale del Comitato amministrativo n. 5 della seduta del 14/03/2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, agli atti del Consorzio.

VISTO l'art. 50, comma 4, del vigente Stato, che recita "Si pubblicano soltanto le deliberazioni (dispositivo e motivazione, con la specificazione dei voti contrari) senza il riassunto delle discussioni".



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

DATO ATTO che il Direttore Unico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio di bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 24 del 19/02/2021, con i voti palesi espressi da tutti i membri presenti, all'unanimità

DELIBERA

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato.

DI prendere atto del verbale del Comitato Amministrativo n. 5 adottato nella seduta del giorno 141 marzo 2025, agli atti del Consorzio.

DI dare atto che il presente provvedimento è redatto in conformità di quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del vigente Statuto.

DI dare mandato al Direttore e all'ufficio Catasto di predisporre, per quanto detto in narrativa, il ruolo di contribuenza per l'esercizio 2025 attraverso il riparto provvisorio, salvo conguaglio, dell'importo complessivo di € 2.008.034,00 (duemilioniottomilatrentaquattro/00) come illustrato nella seguente tabella:

	Valle Peligna	Valle Tirino	Valle Aterno	TOTALE
Funzionamento organi e uffici del Consorzio	378.971 €	72.534 €	121.821 €	573.326 €
Gestione Infrastrutture idrauliche	279.591 €	- €	121.683 €	401.274 €
Gestione Irrigazione	229.067 €	370.093 €	104.274 €	703.434 €
Debiti pregressi	218.131 €	41.750 €	70.119 €	330.000 €
	1.105.760 €	484.377 €	417.897 €	2.008.034 €
Servizi Speciali	- €	126.202 €	- €	126.202 €

DI disporre un contributo di solidarietà a favore dei consorziati della Valle Tirino di € 235.343,68 da ripartire tra i consorziati degli ambiti territoriali Valle Peligna e Valle Aterno in proporzione alla superficie ricadente entro il perimetro del comprensorio.

DI confermare l'importo dei canoni annuali previsti dall'art. 27 del Regolamento approvato con deliberazione n. 3/2007, relativi alle "concessioni precarie per derivazione di acqua dagli impianti consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie e per usi extra agricoli diversi da quelli istituzionali", approvati con delibera del Commissario Regionale n. 11 del 13/02/2023, e precisamente:

Superfici lotti	canone annuo	
	a pressione	a scorrimento
Lotto fino a 550 mq	€ 46,50	€ 39,50
Lotto fino a 950 mq	€ 77,50	€ 62,00
Lotto fino a 1.400 mq	€ 108,50	€ 85,50

DI confermare i criteri di calcolo per le superfici oltre 1.400 mq e per l'irrigazione dei vivai previsti nel richiamato "Regolamento per le concessioni precarie per derivazione di acqua dagli



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

impianti consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie e per usi extra agricoli diversi da quelli istituzionali”.

DI confermare, per l'anno 2025, l'applicazione del contributo fisso di € 10,00 nei confronti di tutti i soggetti iscritti nelle liste di carico individuati per codice fiscale, come disposto dal Consiglio dei delegati con la deliberazione n. 2 del 28/01/2012.

DI disporre l'esenzione dal pagamento del contributo per le spese della gestione idraulica per tutti i fabbricati collabenti (cat. catastale F/2) per i quali i proprietari presentano idonea dichiarazione di inagibilità rilasciata dal Comune.

DI ripartire le spese per la gestione idraulica del territorio come segue:

1. Valle Peligna: Terreni 70%, Fabbricati 30%;
2. Valle Aterno: Terreni 100%;
3. Valle Tirino: nessun addebito.

DI disporre la temporanea esenzione del contributo per le spese della gestione idraulica per tutti i fabbricati dei comuni dell'ambito territoriale Valle Aterno, (Barisciano, Capestrano, Fossa, L'Aquila, Ocre, Ofena, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo) la cui quota resta in carico dei terreni dello stesso ambito territoriale.

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL DIRETTORE UNICO
(Stefano Tenaglia)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL PRESIDENTE
(Maurizio Monaco)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993